

COMUNE DI BALLAO

Provincia del Sud Sardegna



SU COMUNU

Província de Sud Sardinia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 92 del 28-12-22

ORIGINALE

OGGETTO/CHISTIONI: ISTITUZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE - LEGGE 160/2019 - ANNO 2023

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di dicembre, in videoconferenza ai sensi della 'Disciplina delle sedute in videoconferenza e della registrazione delle riunioni', approvata C.C.13 DEL 09.04.2021, alle ore 17:02, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

FRONGIA GIAN FRANCO RAFFAELE	SINDACO	P
PINNA ALESSANDRO	ASSESSORE	A
SUNDAS CLARA	ASSESSORE	P
PALA IGNAZIO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 3 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE/SU SECRETARIU DOTT.SSA CAMBONI FRANCESCA.

Assume la presidenza DOTT. FRONGIA GIAN FRANCO RAFFAELE in qualità di SINDACO/SU SINDIGU.

Si certifica che la seduta si svolge in modalità telematica mediante collegamento in videoconferenza, in forma mista, in modalità sincrona tramite il software WHATSAPP.

Il Segretario comunale (**presente in sede**) certifica, inoltre, la partecipazione alla Giunta dei seguenti componenti:

SINDACO: Gian Franco Raffaele Frongia (**presente in sede**);

ASSESSORE: Ignazio Pala (**presente in sede**);

ASSESSORA: Clara Sundas (**collegata in videoconferenza**).

L'identità personale dei componenti collegati in videoconferenza nonché l'esito della votazione è stata accertata da parte del Segretario comunale, secondo le modalità indicate nell'Appendice del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale sulla "Disciplina delle sedute in videoconferenza e della registrazione delle riunioni", approvata con delibera C.C. n.13 del 09/04/2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 comma 837 *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate."*;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847 *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*;

Vista la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede che il canone sia disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale;

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, è stato istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 09.04.2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone Unico Patrimoniale) e il Canone mercatale, e con il medesimo atto è stato approvato il relativo Regolamento;

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*;

Considerato che, in attuazione a quanto disposto dal sopra richiamato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del c.d. canone unico patrimoniale e canone mercatale, si rende necessario istituire le tariffe del canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con le tariffe precedenti ;

Ritenuto di istituire le tariffe come sopra descritte, che consentono di pareggiare il gettito raggiunto con i precedenti prelievi, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dall'1 gennaio 2023;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Richiamato il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato sulla G.U. n. 295 del 19/12/2022, che ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL).

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale e mercatale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone unico patrimoniale e il canone mercatale in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo

prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, resi dal Responsabile dell'area Giuridico Economico Finanziaria;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare le tariffe ordinarie e i coefficienti moltiplicatori per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 comma 816 e comma 837, riportati in Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di dare atto che le tariffe ordinarie di cui all'allegato A sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

Di stabilire che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dall'1/1/2023;

Di dichiarare il presente provvedimento, con successiva e separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI BALLAO

Provincia del Sud Sardegna



SU COMUNU

Província de Sud Sàrdigna

DELIBERA GIUNTA COMUNALE

N. 92 del 28/12/2022

OGGETTO/CHISTIONI:

ISTITUZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE - LEGGE 160/2019 - ANNO 2023

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL SINDACO/SU SINDIGU
DOTT. GIAN FRANCO RAFFAELE FRONGIA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE/SU SECRETARIU
DOTT.SSA FRANCESCA CAMBONI**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).